

OPERA PIA
CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO
"MARIA SS. DEL CARMELO"
RACALMUTO A G

iscritta nell'albo regionale per la tipologia Casa di Riposo giusta D. A. 200/1994

Sede in Via Sac. Romano 21 92020 Racalmuto (Ag) Tel. Fax 0922 941669 c.f. 82001950847
Posta elettronica casariposoracalmuto@gmail.com certificata casariposoracalmuto@pec.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 2

del 04.01.2022

oggetto: Rinnovo convenzione affidamento servizio socio-assistenziale coop co.s.s.
arl dal 01/01/2022 al 31/12/2023

L'anno Duemilaventidue il giorno 04 del mese di Gennaio in Racalmuto nel solito locale di sue adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione del suddetto Ente in seguito ad invito diramato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, per trattare gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e risultanti da relativo avviso.

Risultano presenti i Signori:

Arc. Don Carmelo La Magra

PRESIDENTE

Sac. Luigi Mattina

CONSIGLIERE

Sac. Don Angelo Martorana

CONSIGLIERE

Con l'assistenza del Segretario verbalizzante *Rag. Leonardo Picone*

ha adottato la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D.A. 200 del 29/04/1994 con il quale questo Istituto è stato iscritto al N° 390 dell'albo regionale degli Enti assistenziali per la tipologia Casa di Riposo per una ricettività di N° 36 unità;

Visto il D.P.R.S. del 04/06/1996, che nell'approvare gli schemi di convenzione tipo da utilizzare da parte dei comuni per la gestione ei servizi socio-assistenziali, indica all'art. 5 dello schema predisposto per le Case di Riposo, il personale che il singolo Ente deve porre a disposizione;

Preso atto che il servizio tutelare e di assistenza agli ospiti è stato dal 01/01/2020, affidato alla Soc. CO.S.S. e che con successive deliberazioni è stato prorogato;

Considerato che la Convenzione posta in essere, è scaduta il 31/12/2021, e che occorre provvedere immediatamente ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti ad assicurare la continuità dei servizi di pulizia e di assistenza in favore degli anziani ricoverati;

Che la Coop. CO.S.S. con sede in Racalmuto in Via F. Martino 104, ha svolto il servizio di gestione delle attività, dal 01/01/2000 ad oggi, dimostrando adeguata esperienza e professionalità;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare i servizi socio-assistenziali alla citata Cooperativa nei termini e con le condizioni analiticamente previsti nell'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di potere stabilire nel 65% (sessantacinque per cento) del totale delle rette di ricovero effettivamente incassate, il corrispettivo per il servizio reso dalla Cooperativa CO.S.S. con riserva di verifiche periodiche come previsto dalla citata convenzione;

Che l'affidamento dei servizi Socio-assistenziali alla Coop. CO.S.S. a.r.l. risulta conveniente per questa amministrazione, in quanto la Cooperativa offre adeguate garanzie per la continuità del servizio garantendo sempre la qualità del servizio, anche attraverso le stesse figure professionali, che hanno consolidata esperienza con gli anziani e con le relazioni fiduciarie dei familiari, e che risulta iscritta all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati previsto dall'art. 26 della L.R. 09/05/1986 N° 22 al numero 087;

Visto il D.A 107/GAB del 29/12/2021, con il quale il Competente Assessorato, dopo il decesso del Presidente Arc. Don Diego Martorana, ha provveduto a nominare il nuovo Presidente del CDA nella persona dell'Arc. pro-tempore della Chiesa Madre di Racalmuto, Don Carmelo La Magra;

Visto il verbale di insediamento del Cda redatto in data 31.12.2021 e la delibera N° 1 del 04/01/2022 che insedia tutto il nuovo Consiglio di amministrazione, legittimando per la regolare gestione ed amministrazione dell'Ente;

Vista la legge regionale 22/1986 che consente l'affidamento a trattativa privata dei servizi socio – assistenziali;

ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

- Rinnovare l'incarico di gestione dei servizi socio-assistenziali alla Soc. Co.S.S. arl con sede in Racalmuto, Via F. Martino n° 104, con i termini e le condizioni previste nell'allegata convenzione;

- Approvare l'allegata convenzione da stipulare con la Soc. Co.S.S. di Racalmuto, per la gestione dei Servizi socio assistenziali;
- Dare mandato al Presidente della relativa sottoscrizione, dando atto che la durata è fissata in anni due a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2023;
- Dare atto, altresì, che la spesa relativa trova copertura e garanzia nelle quote da riscuotere per rette di ricovero;
- Imputare la spesa, al competente Titolo I capitolo 5b intitolato "Convenzione Cooperativa per gestione Servizi Istituto" dei Bilanci 2022 - 2023, ove è prevista la necessaria disponibilità;
- Di autorizzare l'ufficio di Segreteria ad emettere il relativo mandato di pagamento nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2000 e successive modifiche ed integrazioni o previa pagamento per tramite mandato di pagamento a presentazione fattura;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Autorizzare la pubblicazione della seguente deliberazione all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

FIRME

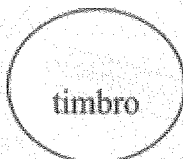
I consiglieri

S. Mattina

Sac. Luigi Mattina

A. Martorana

Sac. Angelo Martorana



Il Presidente

Arc. Don Carmelo La Magra

Arc. Don Carmelo La Magra

Il Segretario

Rag. Leonardo Picone

Rag. Leonardo Picone

Racalmuto

04.01.2022

Certificato di pubblicazione

Si attesta che la copia del presente estratto fu affissa all'albo on-line di questo Ente, precisamente dal giorno **04.1.2022 al 19/01/2022 al N° 2** del registro di pubblicazione e contro di essa non fu presentato alcun reclamo.

Racalmuto _____



Il Segretario

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Racalmuto _____

Il Segretario

Il Presidente

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PRESSO LA CASA DELLA FANCIULLA E DI RIPOSO "Maria SS. del Carmelo" Di RACALMUTO AG

L'anno Duemilaventidue il giorno quattro del mese di Gennaio nei locali della Casa di Riposo Maria SS. del Carmelo di Racalmuto

T R A

L'Opera Pia "Casa della Fanciulla e di Riposo Maria SS. del Carmelo" con sede in Racalmuto in Via Sac. Romano N° 21 (cod. fisc. 82001950847) in persona del Presidente pro- tempore e legale rappresentante Arc. Carmelo La Magra, domiciliato per la carica presso la Casa di riposo cod. fisc. LMG CML 80D26 I356K

E

La Società Cooperativa "CO.S.S." a r. l.- Solidarietà Sociale- con sede legale in Racalmuto in Via F. Martino N° 104, in persona del legale rappresentante e presidente Sig.ra Mulè Salvina nata in Racalmuto il 13.09.1958 e domiciliata per la carica presso la sede legale della società p.i. 00596350843, iscritta all'albo regionale tipologia Case di riposo con decreto N° 732 del 20.12.1994 e tipologia assistenza anziani con decreto N° 075 del 18.01.1991

PREMESSO

Che l'Opera Pia "Casa della Fanciulla e di Riposo Maria SS. del Carmelo" di seguito indicata come Casa di riposo "Maria SS. del Carmelo", con sede in Racalmuto in Via Sac. Romano N° 21, iscritta nell'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 09.05.1986, n 22, per la tipologia "Casa di Riposo" con una ricettività di n 36 anziani, giusta D.A. n 200 del 29/04/1994;

Che la Cooperativa "Co.S.S." con sede in Racalmuto, iscritta regolarmente all'albo regionale ed esperta del settore ha offerto la propria disponibilità a gestire il servizio di assistenza agli anziani.

Che il servizio è stato già reso dalla Soc. Coop. dal 01/01/2000 a tutt'oggi, in regime di continuità.

Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Casa di riposo "Maria SS. del Carmelo" si avvale delle prestazioni erogate dalla "Co.S.S." a r. l. per la struttura sita a Racalmuto in Via Sac. Romano 21. Il numero massimo di utenti da assistere è stabilito dal decreto rilasciato dall'Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana.

I ricoveri degli ospiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART.2

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia degli ospiti e per favorire le condizioni migliori di vita all'interno della Casa di riposo "Maria SS. del Carmelo", la Coop. "Co.S.S." si impegna:

- a garantire le prestazioni infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica, specialistica e farmaceutica così come regolato dal SSN;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socioculturali e ricreative, igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quanto altro necessario per una serena permanenza in istituto,
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere aggiornate le cartelle personali degli ospiti;
- a preparare i pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) nel rispetto della tabella dietetica che la direzione della Casa di Riposo farà pervenire alla Cooperativa.

ART.3

La Coop. "CO.S.S." deve assicurare le prestazioni agli assistiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nello schema di convenzione per la gestione delle Case di riposo, di cui allegato f del decreto del presidente della regione siciliana 04.06.1996, pubblicata sulla G.U.R.S. N° 40 del 10.08.1996 per i servizi di cui all'art. 2.

La Casa di Riposo "Maria SS. del Carmelo" di Racalmuto metterà a disposizione della Coop. "Co.S.S." i locali e le attrezzature idonee allo svolgimento dei servizi in convenzione, fornirà le derrate alimentari e il materiale per la pulizia dei locali e della biancheria;

ART.4

Il personale della Coop. deve essere in regola con quanto previsto dalla legislazione vigente, in materia di autorizzazioni sanitarie.

ART. 5

La Coop. Per lo svolgimento della propria attività si avvarrà del seguente personale:

- a) assistenti agli anziani;
- b) ausiliari;
- c) cuochi;
- d) custode;
- e) assistente sociale;
- f) psicologo;
- g) Infermiere professionale;
- h) Animatore;
- i) Barbiere e parrucchiere.

La cooperativa potrà avvalersi dell'opera di volontari o obiettori di coscienza.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori, pertanto la loro presenza deve essere qualificata, gratuita e complementare.

ART.6

La Casa di Riposo "Maria SS. del Carmelo" tramite il Presidente o suo incaricato provvederà al controllo del servizio.

ART.7

La Casa di Riposo "Maria SS. del Carmelo" corrisponderà alla Cooperativa una somma pari del 65% (sessantacinque per cento) sulle rette di ricovero che vengono stabilite per contratto con gli assistiti.

Tale compenso si intende pienamente remunerativo di ogni prestazione ed eventuale onere accessorio finanziario, previdenziale, fiscale ed assicurativo che alle prestazioni di cui alla presente convenzione potrebbe derivare.

La liquidazione del compenso avverrà entro quindici giorni dalla presentazione di regolare fattura, subordinando il pagamento alla effettiva riscossione delle rette stesse per il periodo di riferimento.

ART.8

La presente Convenzione ha durata di 2 (due) anni a decorrere dal **01.01.2022 con scadenza il 31.12.2023.**

Periodicamente ognuna delle parti potrà chiedere una verifica dei rapporti e degli obblighi derivanti dalla presente; eventuali modifiche concordate verranno sottoscritte con nota separata alla presente convenzione.

La convenzione può essere rinnovata con deliberazione motivata ove sussistano ragioni di opportunità entro i tre mesi prima della scadenza, con l'obbligo di darne comunicazione alla cooperativa e di acquisire formale accettazione.

ART. 9

La Casa di Riposo "Maria SS. del Carmelo" si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, a parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi quindici giorni dalla contestazione senza che la controparte provveda a sanare o rimuovere le inadempienze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

ART.10

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle parti in causa ed un Presidente scelto dai contraenti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, esperti del settore.

ART.11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia al codice civile.

ART. 12

Le tasse di bollo e di registro sono a carico della Cooperativa.

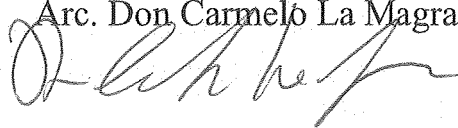
ART. 13

Il foro competente in caso di controversia giudiziale è quello di Agrigento.

Letto, confermato e sottoscritto

Racalmuto 04.01.2022

Il Presidente
Della Casa della Fanciulla e di Riposo
Arc. Don Carmelo La Magra



Il Presidente
Della Soc. Coop. Sociale

Sig.ra Salvina Mulè



CO.S.S. SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
Viale Tukory, 12 - Tel. 0922 36852
92020 RACALMUTO (AG)
Part. IVA 0059635 084 3